



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI



Infrastrutture
Lombarde



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO
NEUROLOGICO
CARLO
BESTA

DOCUMENTO 2

PARERI, PROVVEDIMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI

INDICE

A) Approvazioni dello Studio di Fattibilità in Conferenza di Servizi e Unità tecnica Lavori Pubblici

B) Approvazione dello Studio di Fattibilità da parte della Regione Lombardia - DG Sanità

C) Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Ministero della Salute, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Milano, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, e con l'adesione di Infrastrutture Lombarde S.p.A., finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni

A) Approvazioni dello Studio di Fattibilità in Conferenza di Servizi e Unità tecnica Lavori Pubblici

[cfr. Elaborato A07212A SDF E01 GEN 00004 dello Studio di Fattibilità]

B) Approvazione dello Studio di Fattibilità da parte della Regione Lombardia - DG Sanità

Decreto 1285 del 18 febbraio 2013



Regione Lombardia

DECRETO N°

1285

Del

18/02/2013

Identificativo Atto n. 87

DIREZIONE GENERALE SANITA'

Oggetto

REGIONE LOMBARDIA – INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. – FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA E FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI
TUMORI. APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE
DELLA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA RICERCA NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante





Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e s.m.i. che:

- autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;
- prevede un cofinanziamento obbligatorio da parte delle Regioni per una quota non inferiore al 5% dell'importo di progetto;

VISTO il D.M. 29 agosto 1989 n. 321 che definisce i criteri generali per la programmazione dei suddetti interventi;

RICORDATO che in data 28/10/2009 tra la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "Carlo Besta", la Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" e l'Azienda Ospedaliera "Luigi Sacco", è stato costituito il Consorzio denominato "Consorzio Città della Salute e della Ricerca", finalizzato alla realizzazione di un Polo pubblico sanitario e di ricerca;

RICHIAMATI:

- l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della nuova Città della Salute, della Ricerca e della Didattica attraverso la localizzazione delle nuove sedi dell'Istituto Nazionale dei Tumori e dell'Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" in un'area adiacente all'Azienda Ospedaliera Sacco – area Vialba, approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 5995 del 16 giugno 2009;
- il Piano Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. IX/0088 del 17 novembre 2010 e in particolare il paragrafo "La Rete Ospedaliera" che prevede, tra l'altro: la realizzazione del nuovo polo sanitario di eccellenza nel campo della ricerca e delle cure oncologiche e delle neuroscienze ovvero la Nuova Città della Salute, della Ricerca e della Didattica, nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto il 7 aprile 2009 mediante la localizzazione delle nuove sedi dell'Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" e dell'Istituto Nazionale dei Tumori;
- i decreti della Direzione Generale Sanità n. 10639 del 20 ottobre 2010 e n. 11024 del 2 novembre 2010 con i quali è stato impegnato a favore del "Consorzio Città della Salute e della Ricerca" un importo complessivo pari a € 28.000.000,00 a valere sul capitolo 5.1.4.3.261.6536 del bilancio 2010 connesso alla realizzazione della nuova Città della Salute, della Ricerca e della Didattica;





Regione Lombardia

- la D.G.R. n. IX/2735 del 22 dicembre 2011 avente ad oggetto: *"Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo di rotazione 2011 ex L.R. n. 11/2011"* che finalizza risorse del Fondo di Rotazione disponibili per l'anno 2011 per gli interventi di edilizia sanitaria, ritenuti strategici ed essenziali dagli indirizzi regionali, tra i quali € 300.000.000,00 per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca di Milano;
- il Decreto della Direzione Generale Sanità n. 12881 del 28 dicembre 2011 con il quale è stata assegnata ed impegnata, a favore della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la somma complessiva di € 300.000.000,00 per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca, di cui alla D.G.R. n. IX/2735 del 22 dicembre 2011;
- la D.G.R. n. IX/3929 del 6 agosto 2012 recante *"Adempimenti previsti dall'art. 128 del Decreto Legislativo n. 163/06, in materia di programmazione triennale dei lavori pubblici. Triennio 2012 - 2014"*, con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha dato corso agli adempimenti di cui all'art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006 in tema di programmazione dei lavori pubblici, adottando lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2012/2014, comprensivo di un elenco annuale dei lavori per l'anno 2012, fra i quali è inserito l'intervento relativo alla *"Realizzazione nuova Città della salute e della ricerca area ex Falck nuova sede Istituto Tumori e Besta"* per un importo complessivo di € 450.000.000,00;

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la *"Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità"* a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;

VISTO il D.M. 7 luglio 2006 che assegna alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano € 40.000.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato *"Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il Nuovo ospedale"*;

VISTO il Decreto Dirigenziale del 7 settembre 2012 del Ministero della Salute con il quale:

- è revocato il finanziamento di € 40.000.000,00, assegnato con il D.M. 7 luglio 2006, alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per la realizzazione dell'intervento denominato *"Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il Nuovo ospedale"*;
- è riassegnato alla medesima Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano il finanziamento di complessivi € 40.000.000,00, per la realizzazione dei seguenti interventi:
 - € 4.897.360,47 per *"Acquisto apparecchiature elettromedicali"* da utilizzare per il momento nell'attuale Sede;
 - € 35.102.639,53 per *"Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il Nuovo Ospedale"*;





Regione Lombardia

RICHIAMATA la deliberazione del "Consorzio della Città della Salute e della Ricerca" n. 1381 dell'11 ottobre 2011 con la quale è stato approvato lo Studio di Fattibilità della Città della Salute, della Ricerca e della Didattica – 1ª fase;

CONSIDERATO che con D.G.R. n. IX/3666 del 2 luglio 2012 *"Determinazioni in ordine alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca"*:

- si è preso atto che il Collegio di Vigilanza del 22 marzo 2012 ha concordato sull'impossibilità di realizzare la Città della Salute nella localizzazione di Vialba e pertanto ha dichiarato la risoluzione dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2009;
- è stato promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n.2;
- si è dato atto che l'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni costituisce, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, variante urbanistica del PGT del Comune stesso;
- si sono individuati quali soggetti interessati all'Accordo di Programma: Regione Lombardia, Ministero della Salute, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Milano, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta", Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con l'adesione di Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- si è preso atto dello scioglimento del Consorzio Città della Salute e della Ricerca, come da verbale dell'assemblea dei consorziati del 20 dicembre 2011;
- si sono trasferite le funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione dell'intervento Città della Salute e della Ricerca a Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- si è preso, altresì, atto che le attività svolte dal Consorzio Città della Salute e della Ricerca con particolare riguardo, nell'ambito dello Studio di Fattibilità, al condiviso modello scientifico – sanitario e tecnico – funzionale, costituiranno il quadro di riferimento dei successivi approfondimenti tecnici e degli sviluppi progettuali posti in capo a Infrastrutture Lombarde S.p.A.;
- si è stabilito di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa all'Accordo di Programma in variante urbanistica del PRG del Comune di Sesto San Giovanni;
- si è stabilito che la definizione dell'Accordo di Programma per la Città della Salute e della Ricerca sia completata entro il 31 marzo 2013;





Regione Lombardia

RICHIAMATA la D.G.R. n. IX/4319 del 26 ottobre 2012 "Approvazione dello schema di Convenzione per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca e dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni per il trasferimento delle aree ambito di localizzazione della Città della Salute e della Ricerca" con la quale, tra l'altro:

- è stato approvato lo schema di Convenzione con il quale sono definite le modalità operative e di attuazione da parte della società Infrastrutture Lombarde S.p.A., per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca;
- è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni;
- è stato stabilito che:
 - i beneficiari dei finanziamenti regionali di cui ai Decreti della Direzione Generale Sanità n. 10639/2010, n. 11024/2010 e n. 12881/2011, per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca, restano a tutti gli effetti le Fondazioni IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" e IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
 - le Fondazioni IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" e IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori autorizzano, con la sottoscrizione della Convenzione, la Regione Lombardia al pagamento degli stati di avanzamento lavori, per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca, alla società Infrastrutture Lombarde S.p.A., quale Stazione Appaltante;
 - la società Infrastrutture Lombarde S.p.A., riguardo le procedure di gara, potrà procedere con l'invio delle lettere d'invito alla gara d'appalto esclusivamente dopo l'approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e in stretta coerenza con i contenuti dell'Accordo stesso, nonché con gli atti tecnici e normativi essenziali quali la procedura di VAS e l'approvazione del progetto di bonifica dell'area;

VISTA la Convenzione per la realizzazione della nuova Città della Salute e della Ricerca sottoscritta in data 21 novembre 2012 tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde S.p.A., Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;





Regione Lombardia

PRECISATO che la Convenzione sopra richiamata, fra l'altro, stabilisce che:

- il rimborso spese a favore della società Infrastrutture Lombarde S.p.A., per le attività di Stazione Appaltante/Ente Concedente dovrà essere contenuto nell'ambito del quadro economico dell'intervento e quindi all'interno del finanziamento complessivo dell'intervento stesso, ovvero pari a € 450.000.000,00;
- in ordine alle attività già espletate per la Città della Salute e della Ricerca, si dà atto che le spese relative alle attività di Project & Construction Management (P&CM), svolte dalla Società a tutto il 31 dicembre 2011, sono già state liquidate da Regione alla Società e che le stesse, unitamente ai costi già sostenuti per le attività del Consorzio Città della Salute e della Ricerca per un importo complessivo di € 3.172.182,41 sono già state liquidate dalla Regione e quindi sono da considerarsi quale quota già utilizzata nell'ambito del Quadro Tecnico Economico dello Studio di Fattibilità dell'intervento di realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni;

RICHIAMATO il documento tecnico sottoscritto in data 4 luglio 2011 tra Regione Lombardia, Consorzio Città della Salute e della Ricerca, Infrastrutture Lombarde S.p.A. e Nerviano Medical Sciences s.r.l. nel quale è specificato che l'assetto organizzativo finale della nuova Città della Salute e della Ricerca dovrà, inoltre, garantire l'integrazione per quanto attiene alla ricerca pre-clinica con le vicine aree del Nerviano Medical Sciences s.r.l.;

VISTA la D.G.R. n. IX/2401 del 26 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale, a seguito del parere favorevole della III Commissione Consiliare, ha costituito la Fondazione regionale per la ricerca biomedica quale unico ente a livello regionale preposto ad integrare gli apporti dei centri di ricerca pubblici e privati, nonché quale soggetto giuridico preposto alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie del centro di ricerca di Nerviano (Nerviano Medical Sciences s.r.l.);

VISTE altresì:

- la DGR n. IX/3521 del 23 maggio 2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con la Fondazione regionale per la ricerca biomedica prevedendo le attività il cui coordinamento debba essere svolto dalla medesima Fondazione;
- la D.G.R. n. IX/4234 del 25 ottobre 2012 con la quale la Giunta regionale ha integrato la convenzione in essere prevedendo ulteriori attività di coordinamento poste in capo alla Fondazione regionale per la ricerca biomedica;





Regione Lombardia

CONSIDERATO che a fronte di tutte le attività di coordinamento e governance connesse alle attività di ricerca in capo alla Fondazione per la ricerca biomedica è necessario proseguire nell'ipotesi di integrazione tra quest'ultima e le due Fondazioni IRCCS nell'ambito del progetto di realizzazione della Città della Salute e della Ricerca;

TENUTO CONTO, pertanto, che tale sinergia di azione tra la Fondazione regionale per la ricerca biomedica e le due Fondazioni IRCCS sarà possibile attraverso l'integrazione delle piattaforme tecnologiche della Fondazione per la ricerca biomedica, le cui risorse necessarie potranno trovare allocazione all'interno del quadro tecnico economico di progetto alla voce "*altre somme a disposizione*" che presenta una disponibilità complessiva pari a 19.750.356,67 euro;

VISTI:

- i provvedimenti della società regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A prot. PCM -MI - 201212 - 00008 del 20 dicembre 2012 e prot. PCM - 010213 - 00009 del 1° febbraio 2013 con i quali la Società stessa ha approvato lo Studio di Fattibilità, aggiornato con successive modifiche ed integrazioni, concernente la realizzazione della nuova Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, corredato di un quadro economico di spesa per un importo complessivo di € 450.000.000,00 come di seguito descritto:

A.	Oneri del Concessionario		Importo
	importo dei lavori	€	292.148.824,00
	importo oneri della sicurezza (diretti e indiretti)	€	11.685.952,96
a.1	totale importo lavori (Inclusi oneri per la sicurezza)	€	303.834.776,96
	importo delle forniture (arredi)	€	6.200.000,00
	importo oneri della sicurezza (diretti e indiretti) - forniture	€	74.400,00
a.2	totale importo forniture (Inclusi oneri per la sicurezza)	€	6.274.400,00
a.3	totale importo lavori e forniture (Inclusi oneri per la sicurezza) (a1+a2)	€	310.109.176,96
a.4	spese tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, CSE - CSP, compresa cassa)	€	13.024.585,43
a.5	totale lavori, forniture e spese tecniche (Inclusi oneri per la sicurezza) (a3+a4)	€	323.133.762,39
a.6	totale IVA (sui lavori - compresi oneri per la sicurezza - spese tecniche e arredi)	€	33.066.304,24
	Totale A) - Oneri del Concessionario	€	356.200.066,63





Regione Lombardia

B.	Oneri del Concedente		
b.1	rilevi, accertamenti e indagini	€	584.297,65
b.2	allacciamenti ai pubblici esercizi e spostamenti sottoservizi	€	1.460.744,12
b.3	imprevisti, transazioni e accordi bonari	€	12.761.060,63
b.4	arredi e attrezzature (non compresi nella concessione) – Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 7/9/12	€	40.000.000,00
	apparecchiature elettromedicali da utilizzare per il momento nell'attuale sede	€	4.897.360,47
	attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il nuovo ospedale	€	35.102.639,53
b.5	accantonamento per opere artistiche ex Lege 717/49	€	1.000.000,00
b.6	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici (compenso collaudatori)	€	1.860.655,06
b.7	somme a disposizione e spese per attività tecnico - amministrativa (IVA inclusa)	€	33.777.816,54
	spese attività Stazione Appaltante (IVA inclusa)		11.633.482,86
	attività Consorzio Città della Salute (IVA inclusa)		2.393.977,01
	altre somme a disposizione (IVA inclusa)		19.750.356,67
b.8	IVA su somme a disposizione e imprevisti	€	2.355.359,37
	Totale B) - Oneri del Concedente (IVA inclusa)	€	93.799.933,37
C.	Totale complessivo (A+B)	€	450.000.000,00

- la deliberazione del 9 novembre 2012, n. III/56 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta", con la quale è stato approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione del progetto Città della Salute e della Ricerca, predisposto da Infrastrutture Lombarde S.p.A., in qualità di stazione appaltante dell'intervento, e trasmesso dalla società stessa con nota del Direttore Generale del 22 ottobre 2012;





Regione Lombardia

- la deliberazione del 12 novembre 2012, n. 66F del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con la quale è stato approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca, predisposto da Infrastrutture Lombarde S.p.A., in qualità di stazione appaltante dell'intervento, e trasmesso dalla società stessa con nota del Direttore Generale del 22 ottobre 2012;

VISTE le note prot. PCM-MI-271212-00001 del 27/12/2012 (prot. RL n. H1.2013.0000589 del 04/01/2013) e prot. PCM-MI-040213-00002 del 04/02/2013 (prot. RL n. H1.2013.0004340 del 05/02/2013), integrate con nota prot. PCM-MI-120213-00001 del 12/02/2013 (prot. RL n. H1.2013.0005914 del 18/02/2013), con le quali la Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. ha chiesto alla Direzione Generale Sanità, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'approvazione dello Studio di Fattibilità aggiornato con successive modifiche ed integrazioni concernente la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, per una spesa complessiva di € 450.000.000,00, parte integrante del presente provvedimento come agli atti della Direzione Generale Sanità;

DATO ATTO che per la copertura finanziaria dello Studio di Fattibilità in argomento, pari a complessivi € 450.000.000,00, si provvederà nel seguente modo:

per € 28.000.000,00	mediante finanziamento della Regione Lombardia – bilancio regionale 2010 – DDG Sanità n. 10639/2010 e n. 11024/2010;
per € 300.000.000,00	mediante finanziamento della Regione Lombardia – L.R. n. 11/2011 – DGR n. IX/2735/2011 Fondo di Rotazione – DDG Sanità n. 12881/2011;
per € 40.000.000,00	mediante finanziamento dello Stato – D.M. 7 luglio 2006 – Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 7 settembre 2012 – programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88;
per € 2.000.000,00	mediante fondi a carico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
per € 80.000.000,00	mediante risorse del Concessionario;

DATO ATTO che la Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, ha stabilito, conformemente a quanto previsto dall'art. 4.5 della Convenzione sottoscritta in data 21/11/2012, che l'affidamento dell'intervento in argomento verrà effettuato ai sensi dell'art. 153, commi 1 – 14 del D.Lgs 163/2006 - "Finanza di progetto";





Regione Lombardia

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio Giulio Rognoni, con la quale viene precisato che *"la procedura di gara ex art. 153 del D.Lgs 163/2006, in relazione all'affidamento dell'intervento per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, non ricomprende la fornitura delle attrezzature sanitarie e che le stesse saranno, invece, acquisite con separata e successiva procedura ad evidenza pubblica"*;

CONSIDERATO che per le attrezzature sanitarie di cui sopra, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" procederà successivamente alla richiesta di ammissione al finanziamento, in tempo utile con l'avvio delle attività della Città della Salute e della Ricerca, secondo quanto stabilito nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 7 settembre 2012 e nel rispetto delle procedure stabilite dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008;

DATO ATTO che lo Studio di Fattibilità in argomento è stato oggetto di determinazione favorevole espressa dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 14 novembre 2012, con indicazioni e prescrizioni espresse dagli Enti/Amministrazioni invitati alla Conferenza dei Servizi che qui si intendono integralmente richiamate;

VISTO il provvedimento finale della Conferenza dei Servizi adottato dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A in data 18 dicembre 2012 che determina la positiva conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi per l'approvazione dello Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione della nuova Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni,

VISTO il parere favorevole allo Studio di Fattibilità dell'intervento di "Realizzazione della Città della Salute e della Ricerca", per un importo complessivo di € 450.000.000,00, espresso ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 5/2007 dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici durante la seduta del 28 novembre 2012, subordinato al rispetto delle prescrizioni in merito formulate nella riunione del 9 novembre 2011, che vengono riconfermate, e delle ulteriori prescrizioni ed osservazioni di seguito esplicitate:

- *"con riferimento alla pag. 3 del documento integrativo presentato da ILSPA prot. n. S1.2012.0090736 del 28.11.2012, non pare considerabile la decisione di demandare "al Progettista la scelta di progettare in alta o in bassa duttilità" peraltro notando che per lo SLO si afferma, poi di privilegiare "un approccio di Alta Duttilità". Si richiede allora, in forma unitaria, di affermare la convenienza di progettare in Alta Duttilità, almeno dicendo di privilegiare le soluzioni orientate in tale direzione"*;
- *"indipendentemente dalle integrazioni fornite per gli assetti sismici, si rileva la stretta opportunità di predisporre la validazione statica (e se occorre dinamica) delle opere non strutturali (definite come tali nella L. 1086/71), ciò al di fuori, quindi, del collaudo statico, e senza obbligo di deposito, ma certamente di utilità, se non di necessità, per la Commissione Tecnico-Amministrativa"*;





Regione Lombardia

- "per quanto riguarda la falda, si richiede che le progettazioni preliminari e successive definiscano la quota di progetto della falda sulla base di modellazioni accurate della dinamica della falda, basate su un dominio di calcolo di adeguata scala territoriale, atte ad evidenziarne non solo le oscillazioni stagionali, ma soprattutto quelle di lungo periodo con ricostruzioni probabilistiche dei livelli massimi corrispondenti ad elevato tempo di ritorno (almeno 100 anni)";
- "per il drenaggio delle acque meteoriche derivanti da eventi intensi, si richiede che le progettazioni preliminari e successive comprendano, in linea con il progetto di legge della Regione Lombardia, le opere necessarie per attuare il principio dell'invarianza idraulica per tutte le superfici, anche parzialmente impermeabilizzate, previste in progetto, e cioè le opere atte a raccogliere, trattenere e smaltire le massime punte meteoriche con scarichi finali nel reticolo idrico superficiale, naturale o artificiale, contenuti complessivamente entro il coefficiente udometrico 5 l/s per ogni ettaro impermeabile equivalente, per eventi fino a 100 anni di tempo di ritorno. A tal fine, valutata cautelativamente la capacità disperdente delle eventuali strutture disperdenti nel sottosuolo, dovranno essere dimensionate le necessarie misure di laminazione atte a trattenere i volumi di precipitazione eccedenti quelli compatibili con l'infiltrazione";
- "preso atto dell'impegno assunto dal Comune di Sesto San Giovanni al punto 4.1.3, lett. a) dello schema di convenzione, approvato con la D.G.R. n. IX/2012 del 26 ottobre 2012, con cui si mette a disposizione della Città della Salute "in tempi coerenti con la realizzazione della stessa, parcheggi pubblici per complessivi 650 posti auto da riservare agli utenti della nuova struttura ospedaliera, da realizzare entro [...] metri dall'ingresso...", e che, nello studio di fattibilità, l'area per i suddetti 650 posti auto pubblici è esterna al perimetro dell'intervento ospedaliero e che la loro realizzazione dipende dall'attuazione di un distinto ed autonomo intervento urbanistico oggetto di PII ad opera del suo soggetto promotore, si prescrive che il Comune di Sesto S. Giovanni, anche mediante modifiche ed integrazioni alla convenzione urbanistica del PII, indichi con certezza i termini di esecuzione dei 650 posti auto ed offra idonee garanzie per assicurare l'effettività dell'intervento entro i termini di ultimazione dei lavori della Città della Salute. In subordine, che vengano anche individuate, sin da ora, soluzioni alternative dirette ad assicurare la dotazione degli spazi per parcheggi pubblici per gli utenti, in conformità alle prescrizioni della DGR 38133/1998";
- "premesso che nella riunione del GdL, del 20.11.2012, sono state espresse osservazioni e richieste di approfondimenti e completamenti, tra cui:
 - Caratterizzazione energetica mediante definizione dei requisiti edilizi ed impiantistici del complesso con particolare riguardo alle caratteristiche termofisiche dell'involucro con riferimento al regime invernale e al regime





Regione Lombardia

- estivo (specificare composizione pareti di involucro, massa frontale, valori di trasmittanza termica) e definizione della classe energetica attesa;*
- *Specifiche sull'entità di energia che si intende produrre da fonte rinnovabile, con particolare riferimento alla produzione fotovoltaica e solare termico, rapportata alla reale disponibilità di ubicazione (falde di copertura, tettoie di parcheggio, ecc..) ed all'effettiva analisi costi – benefici in relazione al minore consumo di combustibile fossile e relativi effetti ambientali;*
 - *preso atto che, nella U.T.L.P. del 28.11.2012, sono stati illustrati degli aspetti in merito ad alcune delle richieste espresse, e cioè che:*
 - *è previsto il raggiungimento della classe energetica B;*
 - *per la produzione fotovoltaica, sono previsti due scenari:*
 - A. *Impianto fotovoltaico su 4.000 mq di copertura per una produzione di circa 500 kW;*
 - B. *Impianto fotovoltaico su 21.000 mq di copertura per una produzione di circa 2.500 kW.*
 - *si prescrive che il progetto preliminare debba prevedere una specifica analisi costi-benefici atta ad individuare l'ottimizzazione tra l'aumento della potenza installabile da fonte rinnovabile (fotovoltaico, tra lo scenario A e lo scenario B, e solare termico per ACS) e la riduzione conseguibile di combustibile fossile".*

RICHIAMATO, altresì, il parere dell'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici del 9 novembre 2011, sullo Studio di Fattibilità, nel quale, fra l'altro, viene stabilito che "il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi";

RISCONTRATO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio Giulio Rognoni, ha validato lo Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione della nuova Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni con atto del 19 dicembre 2012, prot. PCM – MI – 191212 – 00001;
- lo Studio di Fattibilità in argomento è stato successivamente modificato ed integrato, fra l'altro, al fine di recepire – per quanto possibile nell'ambito dello Studio di Fattibilità – le osservazioni e prescrizioni formulate nel processo di approvazione da parte degli Enti competenti, così come riportato nell'Atto di approvazione dello Studio di Fattibilità medesimo da parte della società Infrastrutture Lombarde S.p.A. prot. PCM – 010213 – 00009 del 1° febbraio 2013;





Regione Lombardia

RICHIAMATA la nota prot. PCM-MI-040213-00002 del 04 febbraio 2013 nella quale il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio Giulio Rognoni, dichiara che:

- *"quanto alle prescrizioni impartite e alle indicazioni rilasciate dagli Enti/Amministrazioni competenti nonché dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici, l'ottemperanza alle prescrizioni e il rispetto delle indicazioni sono garantiti a più livelli di sviluppo della progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), in funzione della tipologia di prescrizioni e osservazioni impartite";*
- *"in ogni caso, al fine di consentire una verifica in itinere del recepimento di tali prescrizioni, in sede di approvazione della progettazione definitiva, la scrivente Amministrazione provvederà a trasmettere a Codesta Direzione, unitamente al progetto, apposita attestazione di recepimento delle prescrizioni risultanti dai pareri rilasciati dagli Enti";*

CONSIDERATO che l'affidamento degli incarichi professionali, nonché la determinazione dei corrispettivi, attiene alla responsabilità degli organi del procedimento della società Infrastrutture Lombarde S.p.A. e delle Fondazioni IRCCS Istituto Nazionale Neurologico "Carlo Besta" e IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;

CONSIDERATO che, fermo restando l'ottemperanza della Stazione Appaltante al rispetto delle procedure d'appalto previste dalla normativa vigente, la responsabilità degli atti tecnici, amministrativi e contabili, nonché le procedure di affidamento, permane in capo ai soggetti individuati ai sensi del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

PRECISATO che l'approvazione dello Studio di Fattibilità non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, né autorizzazione all'istituzione di nuove specialità, per i quali dovrà essere seguito il percorso procedurale che la normativa vigente prevede in materia di autorizzazione e accreditamento;

RITENUTO di:

- approvare lo Studio di Fattibilità, aggiornato con successive modifiche ed integrazioni, trasmesso dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. con note prot. PCM-MI-271212-00001 del 27/12/2012, prot. PCM-MI-040213-00002 del 04/02/2013 e prot. PCM-MI-120213-00001 del 12/02/2013 relativo alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, con le indicazioni e prescrizioni, che qui si intendono integralmente richiamate, espresse dagli Enti/Amministrazioni competenti nella Conferenza di Servizi del 14 novembre 2012 e fasi successive e dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici nelle sedute del 9 novembre 2011 e del 28 novembre 2012, per un importo complessivo di € 450.000.000,00 così come agli atti della Direzione Generale Sanità;





Regione Lombardia

- prescrivere, come stabilito dalla D.G.R. n. IX/4319 del 26 ottobre 2012, che *"la Società Regionale ILSPA, riguardo le procedure di gara, potrà procedere con l'invio delle lettere d'invito alla gara d'appalto esclusivamente dopo l'approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e in stretta coerenza con i contenuti dell'accordo stesso, nonché con gli atti tecnici e normativi essenziali quali la procedura di VAS e l'approvazione del progetto di bonifica dell'area"*;
- prescrivere, come stabilito nella seduta dell'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici del 9 novembre 2011, che *"il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Unità Tecnica lavori Pubblici nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi"*;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura ed il collegamento all'obiettivo 12.2.6 – Riqualificazione della rete delle infrastrutture di edilizia sanitaria;

VISTE:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e s.m.i. *"Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione"*;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale"*, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"* e s.m.i.;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA

1. **Di approvare** lo Studio di Fattibilità, aggiornato con successive modifiche ed integrazioni, trasmesso dalla Società Regionale Infrastrutture Lombarde S.p.A. con note prot. PCM-MI-271212-00001 del 27/12/2012, prot. PCM-MI-040213-00002 del 04/02/2013 e prot. PCM-MI-120213-00001 del 12/02/2013, relativo alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, con le indicazioni e prescrizioni, che qui si intendono integralmente richiamate, espresse dagli Enti/Amministrazioni competenti nella Conferenza di Servizi del 14 novembre





Regione Lombardia

2012 e fasi successive e dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici nelle sedute del 9 novembre 2011 e del 28 novembre 2012, per un importo complessivo di € 450.000.000,00, parte integrante del presente provvedimento come agli atti della Direzione Generale Sanità.

2. **Di dare atto** che la sinergia di azione tra la Fondazione regionale per la ricerca biomedica e le due Fondazioni IRCCS, nell'ambito del progetto Città della Salute e della Ricerca, potrà attuarsi attraverso l'integrazione delle piattaforme tecnologiche della Fondazione per la ricerca biomedica, le cui risorse necessarie potranno trovare allocazione all'interno del quadro tecnico economico di progetto alla voce *"altre somme a disposizione"* che presenta una disponibilità complessiva pari a 19.750.356,67 euro.
3. **Di prescrivere**, come stabilito dalla D.G.R. n. IX/4319 del 26 ottobre 2012, che *"la Società Regionale ILSPA, riguardo le procedure di gara, potrà procedere con l'invio delle lettere d'invito alla gara d'appalto esclusivamente dopo l'approvazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e in stretta coerenza con i contenuti dell'accordo stesso, nonché con gli atti tecnici e normativi essenziali quali la procedura di VAS e l'approvazione del progetto di bonifica dell'area;"*.
4. **Di dare atto** che, come stabilito dall'Unità Tecnica dei Lavori Pubblici nella seduta del 9 novembre 2011, *"il progetto definitivo dovrà essere sottoposto alla valutazione dell'Unità Tecnica lavori Pubblici nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi"*.
5. **Di dare atto** che la copertura finanziaria dello Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni, per un importo complessivo di € 450.000.000,00, è la seguente:

per € 28.000.000,00	mediante finanziamento della Regione Lombardia – bilancio regionale 2010 – DDG Sanità n. 10639/2010 e n. 11024/2010;
per € 300.000.000,00	mediante finanziamento della Regione Lombardia – L.R. n. 11/2011 – DGR n. IX/2735/2011 Fondo di Rotazione – DDG Sanità n. 12881/2011;
per € 40.000.000,00	mediante finanziamento dello Stato – D.M. 7 luglio 2006 – Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 7 settembre 2012 – programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88;
per € 2.000.000,00	mediante fondi a carico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta;
per € 80.000.000,00	mediante risorse del Concessionario.



Regione Lombardia

6. Di dare atto che:

- il rimborso spese a favore della società Infrastrutture Lombarde S.p.A., per le attività di Stazione Appaltante/Ente Concedente dovrà essere contenuto nell'ambito del quadro economico dell'intervento e quindi all'interno del finanziamento complessivo dell'intervento stesso, ovvero pari a € 450.000.000,00, così come previsto nella Convenzione stipulata in data 21 novembre 2012;
- in ordine alle attività già espletate per la Città della Salute e della Ricerca, le spese relative alle attività di Project & Construction Management (P&CM), svolte dalla Società a tutto il 31 dicembre 2011, sono già state liquidate da Regione alla Società e che le stesse, unitamente ai costi già sostenuti per le attività del Consorzio Città della Salute e della Ricerca per un importo complessivo di € 3.172.182,41 sono già state liquidate dalla Regione e quindi sono da considerarsi quale quota già utilizzata nell'ambito del Quadro Tecnico Economico dello Studio di Fattibilità dell'intervento di realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni.

7. Di dare atto che l'approvazione dello Studio di Fattibilità non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, né autorizzazione all'istituzione di nuove specialità, per le quali dovrà essere seguito il percorso procedurale che la normativa vigente prevede in materia di autorizzazione e accreditamento.

Il Direttore Generale
Direzione Generale Sanità
Dott. Carlo Lucchina



C) Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Ministero della Salute, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Milano, Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, e con l'adesione di Infrastrutture Lombarde S.p.A., finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni

D.p.g.r. 7819 del 21 agosto 2013

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 21 agosto 2013 - n. 7819

Approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione della Città della salute e della ricerca nel comune di Sesto San Giovanni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EELL»;
- l'art. 6 della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3666 del 2 luglio 2012 con la quale contestualmente: si prende atto della risoluzione dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2009; si promuove l'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca in Comune di Sesto San Giovanni individuando i soggetti sottoscrittori (Regione Lombardia; Ministero della Salute; Comune di Sesto San Giovanni; Comune di Milano; Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta; Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori; e con l'adesione di Infrastrutture Lombarde s.p.a.) e si dà atto che la partecipazione del Comune di Milano è da intendersi subordinata alla condivisione da parte del medesimo dell'Accordo di Programma; si dà infine atto che l'Accordo di Programma costituisce variante urbanistica del PGT del Comune di Sesto San Giovanni ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2;
- la d.g.r. n. 498 del 25 luglio 2013 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca;

Preso atto che:

- il 30 luglio 2013 è stato formalmente sottoscritto l'Accordo di Programma in oggetto dai rappresentanti del Comitato per l'Accordo di Programma;
- il 30 luglio 2013, con Delibera del Consiglio comunale n. 48, è avvenuta la ratifica dell'Accordo di Programma, da parte del Comune di Sesto San Giovanni;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dell'art. 6, comma 8, della l.r. n. 2 del 14 marzo 2003, l'Accordo di Programma «finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni» (Allegato 1) e i relativi allegati (*omissis*) parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di dare atto che gli allegati all'Accordo di Programma di cui al punto 1 del presente decreto sono depositati presso la Struttura Programmazione Area Economica e Sociale, della Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza;

3. di disporre ai sensi dell'art. 6, commi 8 e 10 della l.r. del 14 marzo 2003, n. 2 la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Roberto Maroni

— • —

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

Regione Lombardia
Ministero della Salute
Comune di Sesto San Giovanni
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

e con l'adesione di
Infrastrutture Lombarde s.p.a.

FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA RICERCA NEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

(ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000, della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003 e della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.)

PARTE PRIMA

ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e allegati

Articolo 2 - Obiettivi e finalità

Articolo 3 - Ambito territoriale dell'Accordo di Programma

PARTE SECONDA

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 4 - Definizione e dimensionamento della struttura sanitaria

Articolo 5 - Contenuti urbanistici ed edilizi

Articolo 6 - Accessibilità

PARTE TERZA

PROCEDURE URBANISTICHE ED AMBIENTALI

Articolo 7 - Variante urbanistica

Articolo 8 - Contenuti della variante urbanistica

Articolo 9 - Compatibilità ambientale

PARTE QUARTA

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Articolo 10 - Modalità di attuazione

Articolo 11 - Quadro economico

Articolo 12 - Cronoprogramma

PARTE QUINTA

VERIFICHE DELL'ACCORDO

Articolo 13 - Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

Articolo 14 - Varianti/Modifiche all'Accordo di programma

Articolo 15 - Inadempimenti

Articolo 16 - Sottoscrizioni, effetti e durata

Articolo 17 - Controversie

Articolo 18 - Documenti allegati

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedì 26 agosto 2013

PREMESSO CHE

- in data 7.04.2009 è stato sottoscritto tra la Regione Lombardia, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali, il Comune di Milano, il Comune di Novate Milanese, la Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, l'Azienda Ospedaliera Sacco e l'Università degli Studi di Milano, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della nuova Città della Salute, della Ricerca e della Didattica (di seguito, la "Città della Salute"), da localizzarsi in Milano - area Vialba, in adiacenza all'attuale sede dell'Ospedale Sacco;
- con le deliberazioni n. 32 del 3.06.2009 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, n. 144 del 9.06.2009 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta e n. 417 del 10.06.2009 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Sacco, è stato stabilito di promuovere la costituzione tra detti Enti di un consorzio denominato "Consorzio Città della Salute e della Ricerca" (di seguito, il "Consorzio"), richiedendo alla Regione l'autorizzazione alla costituzione dello stesso;
- con d.g.r. n. 9834 del 15.07.2009, la Regione Lombardia ha stabilito che, alla costituzione del Consorzio, quest'ultimo sarebbe subentrato alla Regione medesima nelle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione della Città della Salute;
- con d.g.r. n. VIII/9912 del 29.07.2009, la Regione Lombardia ha autorizzato la costituzione del Consorzio e, contestualmente, ha approvato lo Schema di Statuto che ha definito le finalità e le attività del Consorzio stesso;
- in data 28.10.2009, la Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, la Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta e l'Azienda Ospedaliera Sacco hanno costituito il suddetto Consorzio;
- in data 23.12.2009, è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione della nuova Città della Salute, della Ricerca e della Didattica;
- in data 18.02.2010, è stato sottoscritto tra la Regione e il Consorzio il disciplinare di incarico per l'affidamento al Consorzio medesimo delle funzioni di Stazione Appaltante per la realizzazione della Città della Salute;
- in data 4.07.2011, è stato sottoscritto un documento tecnico tra la Regione Lombardia, il Consorzio, Infrastrutture Lombarde s.p.a. (di seguito, "ILSPA") e Nerviano Medical Science per suddividere la realizzazione del progetto in due distinte fasi realizzative;
- la scelta di costituire il Consorzio, pur avendo consentito un avanzamento progettuale significativo - che ha prodotto uno studio di fattibilità condiviso tra Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Carlo Besta, Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori, Azienda Ospedaliera Sacco - è stata successivamente oggetto di un ripensamento in ragione della necessità di contenere i costi degli apparati amministrativi di tutte le pubbliche amministrazioni;
- in data 20.12.2011, l'Assemblea dei consorziati ha deliberato lo scioglimento del Consorzio;
- nel Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma, nella seduta del 22.12.2011, sono emerse criticità legate alla localizzazione della Città della Salute nell'area di Vialba a Milano in ragione dei significativi investimenti necessari per il potenziamento dell'accessibilità pubblica e privata, per la protezione idrogeologica dell'area e per l'acquisizione delle aree di proprietà dell'INPS, con costi stimati in ca. 80 milioni di euro;
- i costi di cui alla premessa che precede non sono stati ritenuti sostenibili da parte della Regione Lombardia;
- il Collegio di Vigilanza nella seduta del 22.03.2012, sulla base delle risultanze di appositi incontri tecnici ed in ragione di quanto indicato alle premesse che precedono, ha preso atto dell'impossibilità di realizzare la Città della Salute nella originaria localizzazione di Vialba a Milano;
- a fronte dell'impossibilità di cui sopra, l'Azienda Ospedaliera Sacco ha comunicato il venir meno del proprio interesse a partecipare al progetto Città della Salute;
- secondo il mandato del Collegio di Vigilanza del 22.03.2012, nel corso di successivi incontri tecnici di approfondimento, sono state verificate ed esaminate nuove possibili localizzazioni della Città della Salute tra cui: la Piazza d'armi della Caserma Perrucchetti di Milano, proposta dal Comune di Milano, e le aree proposte dal Comune di Sesto San Giovanni situate all'interno del progetto di riqualificazione delle aree dismesse dagli stabilimenti ex Falck, per le quali il Comune di Sesto San Giovanni aveva (allora) in corso l'approvazione di Programma Integrato di Intervento (di seguito anche "PII") in attuazione al vigente Piano di Governo del Territorio (di seguito anche "PGT") del medesimo Comune;
- nel Tavolo Istituzionale del 24.04.2012, le proposte di cui alla premessa che precede sono state ritenute, dal punto di vista tecnico-urbanistico, entrambe idonee alla realizzazione del progetto, seppur è stata precisata l'importanza per la Regione - al fine di garantire l'effettiva e concreta fattibilità dell'intervento e la successiva cantierabilità del progetto - di avere certezza dei tempi per la cessione dell'area a titolo gratuito (i.e. senza corrispettivo in denaro) alla Regione Lombardia e delle idonee condizioni ambientali;
- con nota in data 18.04.2012, il Presidente della Regione ha chiesto al Comune di Milano fornire una maggiore certezza in ordine alle modalità ed ai tempi di acquisizione dell'area Piazza d'armi della Caserma Perrucchetti, di proprietà del Ministero della Difesa;
- il Sindaco di Sesto San Giovanni, con lettera del 2.05.2012, ha comunicato alla Regione l'intervenuta approvazione - giusta deliberazione G.C. n. 142 del 30.4.2012 - del Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario";
- il Sindaco di Milano, con lettera del 2.05.2012, ha chiesto di soprassedere nell'individuazione definitiva della localizzazione, al fine di delineare i contenuti del progetto complessivo della Città della Salute, e, in merito alla disponibilità delle aree, ha allegato una nota del Ministero della Difesa contenente una condivisione di massima in merito all'ipotesi di destinare una parte del sedime di proprietà dello stesso Ministero alla Città della Salute, senza tuttavia esprimersi circa la gratuità della cessione ed i relativi tempi;
- con lettera del 21.05.2012, il Presidente della Regione Lombardia ha chiesto al Comune di Milano ed al Comune di Sesto San Giovanni una formale e giuridicamente idonea promessa irrevocabile di cessione gratuita (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area ove allocare la Città della Salute da parte della proprietà condizionata alla scelta di localizzazione da parte della Regione;
- in relazione alla suddetta richiesta, il Sindaco del Comune di Sesto ha trasmesso alla Regione Lombardia lettera del 28.05.2012 di Sesto Immobiliare s.p.a. (soggetto attuatore degli interventi previsti nel PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario") contenente l'impegno di quest'ultima ad assicurare l'effettiva e concreta fattibilità di allocazione nel territorio comunale di Sesto San Giovanni e a valere sulle aree del PII della Città della Salute e, più in particolare:
 - i. a cedere gratuitamente (i.e. senza corrispettivo in denaro) le aree ove ubicare la Città della Salute all'interno delle aree già previste in cessione dal PII approvato;
 - ii. a provvedere alla bonifica dei sedimi delle aree oggetto di cessione in tempo utile a consentire l'apertura del cantiere per la realizzazione della Città della Salute;

- iii. ad assumere a proprio esclusivo carico tutti gli oneri correlati alle attività di implementazione progettuale del PII conseguenti alla scelta della Regione Lombardia di allocare la Città della Salute su una parte delle aree oggetto del PII;
- iv. a valutare le potenziali sinergie tra le strutture private e le strutture pubbliche;
- nel Tavolo Istituzionale del 29.05.2012:
 - i. il Presidente della Regione Lombardia ha ribadito, quali elementi fondamentali per la definizione della soluzione localizzativa della Città della Salute, l'utilizzo dello Studio di fattibilità già redatto e la necessità di disporre in tempi rapidi dell'area sulla quale realizzare l'intervento;
 - ii. il Sindaco del Comune di Milano ha chiesto tempo sino al 30.06.2012 per produrre la documentazione relativa all'impegno del Ministero della Difesa a cedere gratuitamente l'area, ribadendo l'esigenza di avviare un nuovo iter per definire un nuovo progetto della Città della Salute;
 - iii. la decisione sulla localizzazione della Città della Salute è stata rinviata al 13.06.2012;
 - iv. successivamente, a seguito di richiesta del Sindaco del Comune di Milano, la decisione relativa alla localizzazione della Città della Salute è stata ulteriormente rinviata al 30.06.2012;
- nel Tavolo Istituzionale del 30.06.2012:
 - i. è stata confermata l'assenza di certezza circa il trasferimento a titolo gratuito (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area Piazza d'armi della Caserma Perrucchetti;
 - ii. il Comune di Sesto ha ribadito l'impegno alla cessione gratuita (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area alla Regione e la bonifica della medesima area da realizzarsi a cura e spese di Sesto Immobiliare s.p.a.;
 - iii. è stata quindi ritenuta valida, quale ambito di localizzazione della Città della Salute, l'area proposta dal Comune di Sesto San Giovanni;
 - iv. è stato concordato che all'Accordo di Programma partecipasse anche il Comune di Milano, qualora lo stesso Comune lo avesse condiviso;
- con lettera del 30.06.2012 il Comune di Sesto ha ribadito l'impegno alla cessione gratuita (i.e. senza corrispettivo in denaro) dell'area alla Regione Lombardia, la conferma a procedere (per il tramite del soggetto attuatore del PII e con oneri economici a carico di quest'ultimo) ai lavori di bonifica del sito, revisionando eventualmente anche il progetto di bonifica entro 35 (trentacinque) giorni dalla definitiva scelta sulla localizzazione del progetto Città della Salute, la disponibilità a realizzare in prima fase (per il tramite del soggetto attuatore del PII e con oneri economici a carico di quest'ultimo) il sottopasso FS, la disponibilità a concordare con la Regione le ulteriori funzioni da allocare sull'area oggetto di cessione nonché a riservare nell'ambito del PII una quota significativa di edilizia convenzionata a favore del personale medico e paramedico;
- con d.g.r. n. IX/3666 del 2.07.2012, la Regione Lombardia ha preso atto che il Collegio di Vigilanza del 22.03.2012 ha concordato sull'impossibilità di realizzare la Città della Salute nella localizzazione di Vialba e, pertanto, ha dichiarato la risoluzione dell'Accordo di Programma sottoscritto nel 2009 avente ad oggetto la realizzazione della Città della Salute, presso Vialba;
- con la medesima d.g.r. n. IX/3666 del 2.07.2012, è stato promosso l'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni (di seguito anche "Accordo di Programma" o "AdP");
- l'Accordo di Programma presuppone, al fine di garantire il coordinamento e l'efficacia degli interventi previsti, l'azione integrata di:
 - Regione Lombardia;
 - Ministero della Salute;
 - Comune di Sesto San Giovanni;
 - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta;
 - Fondazione IRCCS Istituto dei Tumoricon l'adesione di:
 - Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
- nell'ambito della citata d.g.r. n. IX/3666 del 2.07.2012 è stato, altresì, determinato che:
 - l'AdP costituisca variante urbanistica del vigente PGT del Comune di Sesto San Giovanni;
 - i soggetti interessati all'AdP siano: Regione Lombardia - Ministero della Salute - Comune di Sesto San Giovanni - Comune di Milano - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta - Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con l'adesione di Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
 - le funzioni di stazione appaltante per la Città della Salute siano trasferite a Infrastrutture Lombarde s.p.a.;
 - sia avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ("VAS") relativa all'Accordo di Programma in variante urbanistica del PGT del Comune di Sesto San Giovanni;
 - la definizione dell'Accordo di Programma sia completata entro la data del 31.03.2013;
- con deliberazione n. 190 in data 17.07.2012, la Giunta comunale di Sesto San Giovanni ha conseguentemente disposto la presa d'atto e la condivisione della promozione dell'AdP per la localizzazione in Comune di Sesto San Giovanni della Città della Salute e della Ricerca, esprimendo, in particolare, il proprio consenso alla localizzazione di tale insediamento sanitario su aree ricadenti all'interno del PII "ex Falck e Scalo Ferroviario", approvato in data 30.04.2012 (con Deliberazione G.C. n. 142) e ciò anche in relazione ai conseguenti effetti di variante urbanistica al vigente PGT comunale;
- con decreto Direzione Centrale Programmazione Integrata della Regione Lombardia n. 6.647 del 24.07.2012, avente ad oggetto la "Valutazione ambientale strategica dell'accordo di programma per la realizzazione della Città della salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni", in ottemperanza al combinato disposto del paragrafo 6.3 "Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione" dell'Allegato 11 della D.G.R. 761/2010 e del punto 7 della D.G.R. 13 ottobre 2011 n. IX/2297 sono stati individuati i soggetti interessati all'iter decisionale relativo al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e sono state definite le modalità di svolgimento della conferenza di valutazione;
- in data 25.09.2012 è stato pubblicato il correlato Documento di Scoping sul sito della Regione Lombardia (SIVAS) e sul sito del Comune di Sesto San Giovanni;
- in data 23.10.2012, si è riunita la prima seduta della Conferenza di Valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ai sensi dell'art. 6.6 della D.G.R. 761/2010 durante la quale è stato presentato il documento di Scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza dell'AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedì 26 agosto 2013

- in data 26.10.2012 con d.g.r. n. IX/4319 la Giunta regionale della Lombardia ha approvato:
 - lo schema del Protocollo di Intesa avente ad oggetto al realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni (il "Protocollo d'intesa");
 - lo schema di convenzione, con il quale sono definite le modalità operative e di attuazione da parte di Infrastrutture Lombarde s.p.a. per la realizzazione della Città della Salute presso il Comune di Sesto San Giovanni, convenzione successivamente sottoscritta in data 21 novembre 2012 dalla medesima Regione Lombardia e da ILSIPA nonché dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta e dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (la "Convenzione");
- in data 13.11.2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha approvato con delibera di Giunta Comunale n. 307 lo schema del Protocollo d'intesa soprarichiamato;
- definita la proposta di variante urbanistica inerente l'Accordo di Programma e il Rapporto Ambientale, l'Autorità procedente (D.C. Programmazione integrata della Regione - U.O. Programmazione) e l'Autorità competente (D.G. Territorio e Urbanistica della Regione - Struttura Strumenti per la Pianificazione) hanno messo a disposizione il progetto di variante urbanistica inerente l'AdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica per 60 giorni consecutivi dal 24.01.2013 al 25.03.2013; in esito a tale pubblicazione sono pervenuti pareri e osservazioni;
- parallelamente, con atto in data 22.10.2012 è stata indetta da parte di Infrastrutture Lombarde s.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per l'approvazione dello Studio di Fattibilità relativo alla realizzazione della Nuova Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni;
- con Deliberazione n. III/56 del 9.11.2012, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha approvato lo Studio di Fattibilità per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni;
- con Deliberazione n. 66F del 12.11.2012 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ha approvato lo Studio di Fattibilità e la Relazione Sanitaria di cui è parte integrante per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni;
- in data 14.11.2012, lo Studio di Fattibilità in oggetto è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi dagli Enti competenti e, da ultimo, è stato approvato con Decreto n. 1285 del 18.02.2013 da parte di Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità, ai sensi del Decreto DGS n. 655/2002 e s.m.i.;
- in data 19.11.2012, in sede di Conferenza di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Sesto San Giovanni", considerata la rilevanza sociale della realizzazione della "Città della Salute" - opera dichiarata di interesse strategico e pubblico dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dal Comune di Sesto San Giovanni -, è stato approvato una prima fase del progetto di bonifica relativamente alle aree con specifica destinazione ospedaliera di cui ai lotti 1A, 1B, 2B, 1C e parte dei lotti 2A e 2F, (da meglio individuare) subordinatamente alla accettazione tramite revisione progettuale delle osservazioni e prescrizioni formulate;
- con Decreto prof. 3697/TRi/Di/B del 4.12.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto il provvedimento finale di adozione, ex art. 14 ter L. 241/1990, delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 19.11.2012 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Sesto San Giovanni", sono state approvate e considerate come definitive tutte le prescrizioni stabilite nel Verbale della citata Conferenza di Servizi decisoria;
- in data 8.01.2013 il Comune di Sesto San Giovanni e Sesto Immobiliare s.p.a. (soggetto attuatore degli interventi previsti nel PII Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario) hanno sottoscritto la Convenzione di attuazione del PII (la "Convenzione di PII"), come da atto in pari data n. 194457/30318 di rep. a rogito notaio Luciano Severini di Milano. In particolare, con la stipula di tale atto, la società Sesto Immobiliare s.p.a. ha ceduto al Comune di Sesto San Giovanni le aree di localizzazione della Città della Salute e della Ricerca;
- in data 10.01.2013 Regione Lombardia e Comune di Sesto San Giovanni hanno dato corso alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa, definendo i rispettivi impegni per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca nel territorio di Sesto San Giovanni;
- in data 26.03.2013 si è riunita la seconda seduta della Conferenza di Valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dell'Accordo di Programma per la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca ai sensi dell'art. 6.6 della D.G.R. 761/2010;
- con nota in data 24.04.2013, Sesto Immobiliare s.p.a. ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli Enti partecipanti alla citata Conferenza di Servizi la propria formale accettazione delle osservazioni e delle prescrizioni e condizioni di cui al punto 2 lettera G. del Verbale di Conferenza di Servizi decisoria del 19.11.2012 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di "Sesto San Giovanni";
- il Comune di Milano con lettera del 23 lug 2013 (P.G. 490951/2013) ha esercitato la facoltà di non aderire all'Accordo di Programma, considerato che l'azione posta in capo all'amministrazione comunale di cui all'ipotesi di AdP non costituisce azione integrata necessaria all'attuazione dell'intervento della Città della salute, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2;
- conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, alla luce della proposta di AdP e di Rapporto ambientale, in data 23 luglio 2013 l'Autorità competente per la VAS (D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura Strumenti per la Pianificazione), d'intesa con, l'Autorità procedente (D.C. Programmazione integrata - U.O. Programmazione) si è espressa ai sensi dell'art. 6.7 della d.g.r. 761/2010 con parere motivato reso con DD n. 7008 del 23 luglio 2013;
- sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate, è stata formulata una proposta di ipotesi di Accordo di Programma che comprende il parere motivato e la Dichiarazione di Sintesi;
- la Provincia di Milano in data 23 luglio 2013 con deliberazione di giunta provinciale n. 291/2013 ha espresso parere di compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in relazione ai profili di variante del PGT del Comune di Sesto San Giovanni correlati al presente Accordo di Programma;
- la Regione Lombardia con d.g.r. n. X/498 del 25/07/2013 ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma hanno unanimemente espresso il proprio consenso all'ipotesi di Accordo approvato con la d.g.r. di cui alla premessa che precede;
- il Comune di Sesto San Giovanni con provvedimento di Giunta Comunale n. 245 del 25/7/2013 ha approvato l'ipotesi di Accordo di Programma, unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
- l'Accordo di Programma, sottoscritto, verrà ratificato dal Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni ai sensi dell'articolo 34, c. 5, del d.lgs. 267/2000; l'Accordo di Programma, verrà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia e pubblicato sul BURL, determinando effetti di variante urbanistica al P.G.T. del Comune di Sesto San Giovanni;

- con la sottoscrizione della Convenzione di cessione delle aree di cui all'art. 4.1.1 del Protocollo di Intesa, la Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni sono tenuti a definire le modalità e i termini di dettaglio relativi alla cessione delle aree sulle quali dovrà essere realizzata la Città della Salute e della Ricerca nel Comune di Sesto San Giovanni.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra i Soggetti interessati all'Accordo di Programma si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA ELEMENTI GENERALI

Articolo 1 **Premesse**

1. Le premesse e la documentazione allegata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito, anche "AdP"), che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e della Legge Regionale del 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale".
2. Le parti si danno atto che i documenti allegati al presente ADP sono quelli elencati al successivo art. 19.

Articolo 2 **Obiettivi e finalità dell'Accordo di Programma**

1. Il presente AdP ha come scopo la promozione di ambiti e funzioni sanitarie di eccellenza a valenza nazionale ed internazionale, ivi compresa la ricerca scientifica, che perseguano obiettivi di avanguardia nell'ambito oncologico e delle neuroscienze, attraverso la realizzazione, nel quadrante nord-est dell'area metropolitana milanese, della nuova Città della Salute e della Ricerca (di seguito anche la "Città della Salute"). Tale iniziativa prevede l'interazione e lo sviluppo delle attività di diagnosi, cura, formazione e ricerca alla quale concorreranno per i propri profili istituzionali di offerta la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta" (di seguito, anche, gli "Istituti"); tali Istituti svolgeranno la loro attività in modo armonizzato mantenendo tuttavia le proprie peculiarità, l'autonomia giuridica, funzionale e organizzativa. La realizzazione dei nuovi edifici consente di mettere a disposizione di tutti i cittadini strutture moderne e funzionali orientate alla ricerca, all'assistenza sanitaria e alla formazione, in grado di competere con le migliori strutture europee con le quali gli Istituti si confrontano.

2. La logica che sottende a tale progetto, trova origine nell'esigenza di integrare le attività e favorire lo sviluppo medico/scientifico in materia di genomica, staminali, nanotecnologie, *imaging*, medicina molecolare, in un contesto idoneo sotto il profilo urbanistico e strutturale e favorevole a futuri sviluppi. I benefici derivanti dal nuovo insediamento sono così sintetizzabili:

- la nuova struttura sanitaria e di ricerca, facendo convergere in un'unica area due istituti ad alta specializzazione quali l'Istituto Nazionale dei Tumori e l'Istituto Neurologico Carlo Besta, contribuirà al miglioramento dell'offerta sanitaria pubblica nel comparto nord-est dell'area metropolitana milanese, ambito territoriale ove sono presenti idonee infrastrutture di trasporto ed è stato avviato un processo di profonda rigenerazione e riqualificazione territoriale in grado di dare adeguata cornice all'intervento previsto;
- la realizzazione della nuova Città della Salute, cui concorrono i due Istituti sanitari e di ricerca, consente il conseguimento di importanti economie di scala ed esalta le peculiarità dei singoli Istituti valorizzando il ruolo della ricerca e della formazione e favorendo, altresì, lo sviluppo economico (ad esempio nei settori delle biotecnologie e della farmacologia);
- l'uso ottimizzato delle elevate tecnologie biomediche, anche a carattere sperimentale, migliora le performance cliniche e offre nuove opportunità di sviluppo e valorizzazione;
- l'utilizzo integrato delle piattaforme tecnologiche e la gestione condivisa della logistica e del no-core business favoriscono le economie di scala e migliorano l'organizzazione funzionale;
- l'ambito territoriale nel quale verrà realizzata la nuova Città della Salute consente di dare soddisfazione ai bisogni di residenzialità dei ricercatori, operatori sanitari, accompagnatori, visitatori e naturalmente pazienti;
- la buona accessibilità dell'area, anche da parte dei pazienti di provenienza extra regionale, mediante le seguenti infrastrutture:
 - sistema tangenziale nord-Milano;
 - stazione ferroviaria Sesto FS;
 - stazione metropolitana MM1 Sesto FS;
 - sistema aeroportuale lombardo.

Articolo 3 **Ambito territoriale oggetto dell'Accordo di Programma**

1. L'ambito territoriale oggetto del presente Accordo di Programma si estende su una area ricadente nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni, avente estensione pari a circa 205.000 mq. e compresa tra Via Mazzini, l'attuale sedime dello scalo ferroviario, Via Trento e i beni storico-documentali della Città delle fabbriche Omec, T3, Camino Fumi e Treno Laminatoio, nel Comparto Unione delle aree industriali dismesse ricomprese nel perimetro del PII "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario".

2. L'area di intervento dell'AdP attualmente di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni, è ricompresa dal Documento di Piano del PGT vigente dello stesso Comune di Sesto San Giovanni negli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 (c.d. Compendio "ex Falck") e ATs2 (c.d. Compendio "ex Scalo Ferroviario").

3. L'attuazione degli ambiti strategici ATs1 e ATs2 è a sua volta disciplinata dal Programma Integrato di Intervento "Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario" definitivamente approvato con deliberazione G.C. n. 142 del 30.4.2012, e le aree interessate dal presente Accordo di Programma sono localizzate, rispetto alle previsioni contemplate nel vigente PII, tra il prolungamento di via Acciaierie (lungo la ferrovia), Via Trento, la cosiddetta Diagonale, e gli edifici storico documentali Omec, T3, Camino fumi e Treno Laminatoio, all'interno dell'ex comparto Unione.

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedì 26 agosto 2013

4. L'area di localizzazione della Città della Salute è altresì disciplinata dal vigente Piano dei Servizi che - relativamente agli Ambiti di Trasformazione Strategica ATs1 e ATs2 - ne definisce all'art. 4, comma 5, delle correlate NTA, la modalità di calcolo, la dimensione e la tipologia di attrezzature (parco urbano e attrezzature di eccellenza previste dall'AdP di cui alla DGR 3666/2012) ammesse.

5. L'area di localizzazione della Città della Salute è distinta nel vigente Catasto Terreni del Comune di Sesto San Giovanni come segue:

- Foglio 10, Mappale 306 parte - ente urbano;
- Foglio 8, Mappale 181 parte - ente urbano;
- Foglio 11, Mappale 36 parte - ente urbano;
- Foglio 11, Mappale 88 - ente urbano ha. 00.03.50;
- Foglio 11, Mappale 209 - ente urbano ha. 00.01.06;
- Foglio 11, Mappale 295 - ente urbano ha. 00.03.83;
- Foglio 11, Mappale 314 - ente urbano ha. 00.01.50.

Si allegano i riferimenti catastali e la tavola di inquadramento dell'area oggetto di intervento (Allegato 5) (*omissis*).

6. L'area di localizzazione della Città della Salute è di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni per effetto dell'intervenuta cessione effettuata dal soggetto attuatore del PII in data 8.01.2013, con la stipula della Convenzione di attuazione del PII. I termini e le modalità di trasferimento della titolarità delle suddette aree da parte del Comune di Sesto San Giovanni saranno regolamentate da specifica convenzione da stipularsi tra i medesimi Enti, in conformità a quanto disposto dall'art. 4.1.1. del Protocollo d'Intesa e da sottoscrivere entro 30 giorni dalla pubblicazione in BURL del presente AdP.

7. Per garantire l'ottimale accessibilità alla nuova Città della Salute, il presente AdP individua all'art. 6 gli interventi di potenziamento del sistema viabilistico ed infrastrutturale come da Allegato 6 (*omissis*), da realizzarsi su aree esterne al perimetro dell'AdP nel Comune di Sesto San Giovanni, che verranno sviluppati progettualmente e successivamente realizzati dal soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento.

PARTE SECONDA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 4 Definizione e dimensionamento della struttura sanitaria

1. La Città della Salute, per le caratteristiche dimensionali e per le molteplici attività che prevede (clinica, diagnostica, ricerca, formazione ecc.), andrà a produrre una trasformazione funzionale e fisica dell'area, comunque coerente con le previsioni urbanistiche generali, offrendo opportunità di sviluppo dell'indotto anche di elevata specializzazione.

2. La nuova Città della Salute accoglierà tutte le funzioni sanitarie e di ricerca scientifica presenti negli attuali Istituti. Considerata la particolare connotazione, il progetto riserverà spazi adeguati per lo sviluppo della ricerca e della clinica nel campo della genomica, delle nanotecnologie, dell'*imaging*, della robotica, della medicina molecolare.

3. Gli Istituti interessati dalla costituzione della Città della Salute, nell'ambito della propria autonomia giuridica, manterranno i livelli occupazionali attualmente in essere e, in ogni caso, si impegnano a mantenere la propria dotazione organica adeguata ai posti letto accreditati. Considerata come riferimento la dotazione dei posti letto attualmente in essere presso i singoli Istituti (*Besta: n. 220; Tumori: n. 482*), la dotazione complessiva sarà la seguente, secondo quanto previsto nella Relazione sanitaria di cui all'Allegato 1 (*omissis*):

Fondazione IRCCS	Istituto Neurologico Besta	Istituto Nazionale dei Tumori	Totale
Posti letto di degenza	205-210	405-440	610-650
Albergo sanitario (pl)	50		50
Totale posti letto	660-700		

4. Le caratteristiche dimensionali e morfologiche della Città della Salute, fermi restando i parametri di cui al successivo art. 5 e i contenuti della variante urbanistica correlata al presente AdP, verranno aggiornate in sede di approvazione del progetto preliminare, a valle della procedura di gara ex art. 153 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai successivi approfondimenti condotti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva. Il progetto preliminare e il progetto definitivo dell'intervento relativo alla Città della Salute saranno approvati ai sensi del d.lgs. 163/2006 e della L. 241/1990 in sede di Conferenza di Servizi.

5. Eventuali modifiche e variazioni al numero o all'articolazione dei posti letto e/o alle superfici lorde di massima nel rispetto dei limiti di cui al successivo art. 5.1 non costituiscono variazione ai sensi dell'art. 14 del presente Accordo di Programma.

Articolo 5 Parametri urbanistici ed edilizi - Regole morfologiche

5.1 - Indici e parametri urbanistici ed edilizi

1. La realizzazione della Città della Salute è soggetta ai parametri urbanistici, dimensionali e funzionali qui di seguito elencati:

- ST Superficie territoriale massima dell'ambito di AdP: mq. 205.000 (superficie massima);
- Funzioni principali ammesse: Servizi pubblici - attrezzature sanitarie e di ricerca di interesse sovra comunale (quali, a titolo esemplificativo, aree per la degenza, l'attività ambulatoriale, la diagnostica, la ricerca, uffici amministrativi, albergo sanitario, etc.) per un massimo di 135.000 mq di superficie lorda di massima (ove per superficie lorda di massima si deve intendere la somma delle superfici di tutti i piani fuori e dentro terra misurate a lordo delle murature perimetrali); restano esclusi i locali tecnici, i cunicoli tecnologici, le centrali tecnologiche e logistiche, i parcheggi in struttura per i dipendenti, piazzali coperti, etc.)
- Funzioni complementari: esercizi commerciali e servizi alla persona di servizio alla funzione principale max. 3% della Superficie Lorda di massima; a titolo esemplificativo: commercio al dettaglio, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e ebevande ed attività paracommerciali, attività ricreative];
- Rapporto di copertura massimo 35% della ST;
- Indice di permeabilità minimo: 50% della ST;
- Superficie a verde, inclusi orti e/o agricolo di servizio della funzione principale: minimo 40% della ST: almeno 20% della ST sarà di verde a uso pubblico regolamentato;
- H max edifici 26 metri da computarsi come da Regolamento Edilizio vigente.

5.2 - Regole morfologiche

1. In sede di realizzazione della Città della Salute dovranno essere rispettate le seguenti regole morfologiche, da intendersi quali criteri di qualità progettuale, finalizzati ad assicurare l'armonico ed integrato inserimento della nuova struttura sanitaria nel contesto territoriale di riferimento, in coerenza con la Variante al PGT annessa al presente AdP e in linea con quanto previsto nello Studio di Fattibilità:

- individuazione di un asse prospettico che rispetti le preesistenze storiche come elemento ordinatore dello sviluppo della nuova edificazione ed elemento di collegamento e di continuità con il territorio esistente. Tale asse collega idealmente il nuovo piazzale ad est della prevista stazione a ponte con la giacitura dell'edificio del Treno Laminatoio, lambendo il Camino Fumi e attraversando l'edificio T3 - Pagoda;
- costituzione di un asse pedonale che colleghi la futura stazione, la struttura ospedaliera e i beni di valore storico-documentale dell'ex-comparto Unione, fatta eccezione per la Casa del Direttore della quale è prevista la demolizione;
- concentrazione delle volumetrie della nuova struttura sanitaria (funzioni principali) prevalentemente in un ambito definito da: il nuovo piazzale a sud, l'asse prospettico a est, l'edificio T3 - Pagoda a nord e il previsto tracciato di via Acciaierie addossato alla linea ferroviaria ad ovest;
- realizzazione di un'area verde, localizzata ad est dell'asse prospettico e racchiusa tra gli edifici di valore storico documentale del T3 - Pagoda e dell'OMEC, adibita a parco utilizzabile da parte dei cittadini e strettamente connessa al previsto parco urbano al fine di riqualificare e valorizzare l'ambito a livello ambientale;
- garantire continuità morfologica e di fruizione pubblica tra le aree destinate a parco urbano, le aree a verde pubblico attrezzate interne al perimetro di AdP e il collegamento pedonale.

Articolo 6 Accessibilità

6.1 Accessibilità - opere viabilistiche e parcheggi

1. Si indica nel seguito l'insieme delle opere infrastrutturali necessarie ad assicurare la ottimale accessibilità della Città della Salute previste/da prevedere nell'ambito della programmazione dell'Amministrazione Comunale:

- Svincolo Italia - Edison e completamento di viale Edison;
- nuova rotatoria e viabilità entro il Piano Particolareggiato di Recupero (PPR) del comprensorio "Vulcano";
- ampliamento rotatoria esistente su via Vulcano (al piede del cavalcavia ferrovia Vulcano);
- nuova rotatoria su via Trento/cavalcavia entro il PII ex-Falck;
- prolungamento via delle Acciaierie;
- rotatoria Diaz-D'Arco e soluzione del nodo G. D'Arco - Acciaierie - sottopasso - Vittorio Veneto;
- sottopasso Mazzini-Gramsci e riqualificazione via Mazzini fino a viale Italia;
- parcheggio pubblico per complessivi 650 posti auto da riservare agli utenti della nuova struttura ospedaliera secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa;
- attività di start-up di un primo nucleo di centralizzazione semaforica, con fornitura di quanto necessario per attivare il controllo remoto e l'implementazione di differenti strategie di regolazione semaforica.

2. Le opere infrastrutturali complementari che si renderanno necessarie ad ulteriore supporto dell'accessibilità verranno sottoposte a validazione da parte del Collegio di Vigilanza.

3. Le opere viarie dovranno essere realizzate dal Comune di Sesto San Giovanni in coerenza a quanto riportato nel cronoprogramma di cui all'art. 9 e dovranno comunque entrare in esercizio prima della entrata in funzione della nuova Città della Salute e della Ricerca, assicurando la compatibilità del traffico generato dalla Città della Salute e della Ricerca con quello generato dalle strutture di vendita al dettaglio.

6.2 Trasporto pubblico

1. Attualmente l'area interessata dall'intervento è servita direttamente dalla linea metropolitana MM1 e dalla stazione FS di Sesto San Giovanni.

2. Al fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico per la nuova Città della Salute e della Ricerca, il Comune di Sesto San Giovanni, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma, si impegna a elaborare uno studio di fattibilità avente ad oggetto il potenziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa nell'area del Nord Milano al fine di individuare le opere e gli interventi necessari al sistema della mobilità di scala sovra comunale.

3. I risultati dello studio saranno posti a disposizione della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma.

PARTE TERZA PROCEDURE URBANISTICHE ED AMBIENTALI

Articolo 7 Variante urbanistica

1. Per dar luogo, in un quadro di piena conformità urbanistica, agli interventi insediativi ed infrastrutturali previsti dal presente AdP e per disciplinarne organicamente l'attuazione, si approva la Variante al PGT vigente del Comune di Sesto San Giovanni, costituita dagli elaborati tecnici e normativi di cui all'Allegato 7 (*omissis*).

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r.n. 2/2003, e dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, la pubblicazione sul BURL del d.p.g.r. di approvazione del presente AdP produrrà effetti di variazione urbanistica, secondo quanto previsto negli elaborati sopra richiamati, previa ratifica della medesima variante da parte del Consiglio Comunale di Sesto San Giovanni.

Articolo 8

Contenuti della variante urbanistica

1. La variante al PGT di Sesto San Giovanni annessa al presente AdP si pone l'obiettivo di adeguare, nel suo complesso, gli obiettivi strategici delineati dal vigente Documento di Piano alle potenzialità di localizzazione nel territorio comunale della Città della Salute, nonché quello di recepire, nel *corpus* dello strumento di governo del territorio, la previsione di detta polarità di eccellenza. Ciò, intervenendo principalmente sulla declinazione degli obiettivi e delle determinazioni del Documento di Piano, nonché sulle disposizioni relative alla conservazione dei beni storico-documentali, previste nel Piano delle Regole, strettamente connesse alla realizzabilità dei manufatti della struttura ospedaliera.

2. Per quanto attiene al Documento di Piano, la Variante rappresenta l'occasione per tradurre gli obiettivi strategici dell'Amministrazione in nuovi indirizzi progettuali in grado di guidare, con equilibrio e armonia, l'attuazione della Città della Salute e delle aree ad essa contermini, incluse negli ambiti strategici ATs1 e ATs2, anche con riferimento alle regole morfologiche di cui al precedente art. 5.1.

3. In sintesi, la Variante prevede per il Documento di Piano le seguenti modifiche:

- integrazione degli obiettivi strategici con l'esplicitazione della volontà e dell'impegno dell'Amministrazione nel perseguire l'insediamento della Città della Salute e della Ricerca nel territorio di Sesto San Giovanni;
- aggiornamento della cronologia degli eventi inerenti la trasformazione degli ambiti ATs1 e ATs2 e la relativa localizzazione in essi della Città della Salute;
- integrazione con gli indirizzi e le attenzioni da perseguire per l'armonizzazione progettuale degli ambiti ATs1 e ATs2 con la Città della Salute;
- integrazione delle modalità di reperimento di aree per attrezzature pubbliche negli ambiti di trasformazione strategici con l'introduzione della previsione di localizzazione di strutture sanitarie pubbliche di eccellenza negli Ambiti ATs1 e ATs2, su parte delle aree di cessione previste esclusivamente a parco urbano dal PII approvato, mantenendo la previsione dei 45 ha che includono le aree a parco e le aree destinate alla realizzazione della Città della Salute; ed integrazione della norma con la previsione che, nel caso di mancata attuazione delle previsioni contenute nel presente AdP, in estensione pari a 45 ha, le aree in cessione saranno destinate esclusivamente a parco urbano;
- modifica dei criteri localizzativi degli insediamenti commerciali al dettaglio, con conseguente rimodulazione delle tipologie distributive attivabili, al fine di evitare interferenze tra le strutture commerciali previste ed autorizzate e la Città della Salute, garantendo, in ogni caso, alle suddette strutture commerciali una adeguata accessibilità alla rete viaria primaria. Con riferimento alla Dichiarazione di Sintesi allegata (Allegato 10) (*omissis*), si evidenzia la necessità che sia garantita la compatibilità con le esigenze della Città della Salute in tema di clima acustico.

4. Con particolare riferimento al Piano delle Regole, la variante annessa al presente AdP interviene sull'articolato normativo e cartografico, in modo da consentire la rimozione delle condizioni di vincolo poste sull'edificio denominato "Casa del Direttore", in riferimento alle condizioni di fattibilità del progetto di Città della Salute e della Ricerca.

Articolo 9

Compatibilità ambientale

1. Il presente Accordo di Programma, in quanto recante variante al vigente PGT del Comune di Sesto San Giovanni, è stato assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) avviata con la citata d.g.r. n. IX/3666 del 2.07.2012 e conclusasi con D.D.G. n. 7008 del 23/7/2013.

2. La Città della Salute e le opere necessarie all'urbanizzazione dell'ambito territoriale interessato saranno definite nell'ambito della progettazione definitiva sulla base di specifici studi che perseguiranno soluzioni di inserimento ambientale, anche a carattere innovativo, con particolare attenzione ai temi del risparmio energetico, della tutela dell'ambiente e della sostenibilità in coerenza con quanto emerso in sede di espletamento della procedura di VAS. In particolare saranno recepite le indicazioni e le prescrizioni di cui al Parere motivato VAS, così come definito nella Dichiarazione di Sintesi, ivi compreso l'obiettivo di valorizzazione ed ampliamento del PLUS "Media Valle del Lambro" promosso dal comune di Sesto San Giovanni cui hanno aderito il comune di Milano con DCC n. 16 del 22 maggio 2012 ed il comune di Monza con DGC n. 738 del 13 dicembre 2012.

3. Le parti si danno atto che il progetto della Città della Salute non rientra tra le tipologie di cui agli allegati A e B della L.R. 5/2010 e che le modifiche del PII "Programma integrato di intervento Aree ex Falk e scalo ferroviario in comune di Sesto San Giovanni (Mi)" già sottoposto a procedura di VIA (conclusa con decreto di compatibilità ambientale n. 1279 del 21/2/2012) - anche conseguenti alle previsioni di cui al presente AdP - saranno sottoposte a procedura di VIA da effettuarsi contestualmente a quella di approvazione del PII stesso.

PARTE QUARTA

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Articolo 10

Modalità di attuazione

1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di competenza per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Accordo di Programma e di ogni suo specifico elemento. Le parti adotteranno tutti gli atti e porranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo di Programma, nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi ed impegni assunti.

2. I soggetti sottoscrittori del presente AdP si impegnano, nel rispetto delle procedure individuate dalla DGR 3312/2001 - Direttive in ordine all'attuazione di cui alla l.r. 12 agosto 1999, n. 15, e s.m.i., relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private -, ad individuare modalità attuative che possano semplificare l'iter amministrativo preordinato al conseguimento delle autorizzazioni necessarie.

3. I soggetti sottoscrittori assumono con il presente AdP i seguenti impegni:

10.1 - Impegni di Regione Lombardia

La Regione Lombardia si impegna a:

- acquisire - direttamente o per il tramite di Enti del Sistema Regionale - dal Comune di Sesto San Giovanni, a valle del completamento delle bonifiche delle aree stesse secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa e successivamente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte degli Enti competenti, le aree necessarie per l'intervento di cui al precedente art. 3, secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa e con le modalità e i termini che le Parti sono tenute a

definire mediante apposita Convenzione per la cessione di aree, vincolata alla realizzazione della Città della Salute, che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dalla pubblicazione in BURL del presente Accordo di Programma;

- nell'ambito delle determinazioni assunte e da assumersi dalle Autorità competenti, promuovere la condivisione di tempi e modalità di effettuazione della bonifica delle aree - nonché della relativa attività di certificazione - e della bonifica dell'acqua di falda, d'intesa con il Comune di Sesto San Giovanni e fermi gli impegni di quest'ultimo;
- aggiornare il Programma Triennale dei lavori e l'elenco annuale con la previsione dell'intervento relativo alla realizzazione della Città della Salute e della Ricerca;
- promuovere la condivisione, nell'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante da parte di Infrastrutture Lombarde SpA, dei contenuti progettuali, strutturali, distributivi ed impiantistici con le Fondazioni IRCCS, attraverso verifiche con cadenze definite tra le Parti, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2012;
- acquisire da Infrastrutture Lombarde s.p.a. il *report trimestrale* avente ad oggetto lo stato di avanzamento delle attività, degli interventi e dei lavori e la relazione annuale sulle specifiche attività svolte in qualità di Stazione Appaltante dell'intervento avente ad oggetto la realizzazione della Città della Salute;
- realizzare la Città della Salute assumendone l'impegno finanziario necessario al relativo approntamento in linea con quanto previsto nello Studio di fattibilità;
- rendere disponibile la Città della Salute alla Fondazione IRCCS Besta ed alla Fondazione IRCCS Istituto Tumori;
- confermare le funzioni sanitarie e la dotazione di posti letto descritti all'art. 4.

10.2 - Impegni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute si impegna a:

- provvedere al finanziamento pari a 40 milioni di euro, giusto D.M. 7 luglio 2006 come modificato con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute del 7 settembre 2012, dando atto che si è già provveduto ad autorizzare il finanziamento di € 4.897.360,47 per l'intervento "Apparecchiature elettromedicali da utilizzare al momento nella sede attuale", (al netto del cofinanziamento del 5% a carico dell'Istituto Neurologico Carlo Besta), giusto D.D. 6 maggio 2013. La somma residua di € 35.102.639,53 è destinata per l'intervento "Apparecchiature elettromedicali da utilizzare nella nuova sede.
- rilasciare le necessarie autorizzazioni all'ammissione a finanziamento dell'Istituto Neurologico Carlo Besta.

10.3 - Impegni del Comune di Sesto San Giovanni

Il Comune di Sesto San Giovanni si impegna a:

- ratificare l'adesione all'AdP con effetti di variante urbanistica al PGT vigente entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'AdP stesso;
- cedere, previo completamento delle bonifiche delle aree stesse secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa e previo rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte degli Enti competenti, in proprietà alla Regione Lombardia senza corrispettivo in denaro a carico di quest'ultima ed in piena ed esclusiva proprietà, le aree necessarie per l'intervento di cui al precedente art. 3 secondo quanto previsto nel Protocollo d'Intesa e con le modalità e i termini che le Parti sono tenute a definire mediante apposita Convenzione per la cessione di aree, che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dalla pubblicazione in BURL del presente Accordo di Programma;
- conformemente a quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo d'Intesa, aggiornare il cronoprogramma di attuazione dei seguenti interventi del PII in modo tale che la relativa tempistica sia coerente con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute:
 - a. bonifica delle aree del comparto Unione, comprensiva delle aree ad oggi di proprietà di RFI. Detta bonifica dovrà avvenire secondo valori di concentrazione limite coerenti con la localizzazione nelle aree della Città della Salute (tabella 1/colonna A del D.M. 471/99), avviando previamente le opere di messa in sicurezza d'emergenza delle acque di falda, secondo quanto previsto nel progetto approvato dalle Amministrazioni competenti;
 - b. realizzazione e adeguamento della viabilità di accesso alla Città della Salute;
 - c. riqualificazione della stazione ferroviaria e relativi parcheggi;
 - d. eventuale realizzazione di opere di mitigazione acustica connesse alla realizzazione della Città della Salute;
 - e. realizzazione dei comparti del PII nei quali verranno localizzati i parcheggi, le residenze convenzionate e l'asilo nido di cui al punto 4.1.3 del Protocollo di Intesa e ai successivi punti i., ii. e iii;
 - f. riqualificazione dei seguenti edifici beni storico documentali: Treno laminatoio, T3 - Pagoda; Omec, Camino Fumi e Vasche Pompei;
 - g. realizzazione del Parco urbano del comparto Unione;
- apportare le necessarie e conseguenti modifiche al Programma Integrato di Intervento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.1.2 e dall'art. 4.1.3 del Protocollo d'Intesa;
- sottoscrivere entro il 30 giugno 2017, o altra data concordata con la Regione e le Fondazioni IRCCS, le convenzioni di cui all'art. 4.1.3 del Protocollo d'Intesa per definire la regolamentazione della messa a disposizione alla Regione Lombardia e alle Fondazioni IRCCS, disciplinandone l'uso anche da parte di altre utenti laddove compatibile con le esigenze della struttura ospedaliera, di:
 - i. parcheggi pubblici per complessivi 650 posti auto da riservare agli utenti della nuova struttura ospedaliera, da realizzarsi entro 500 metri (massimo percorso dal posto auto più lontano) dall'ingresso della nuova struttura ospedaliera, con previsione di applicazione di tariffe in linea con altre strutture ospedaliere e con le politiche tariffarie applicate nel Comune;
 - ii. residenze convenzionate per ca. 25 mila mq, localizzate all'interno del PII, da riservare prioritariamente a dipendenti, medici, infermieri, ricercatori che opereranno presso gli Istituti ovvero a pazienti non ricoverati delle due Fondazioni;
 - iii. asilo nido per complessivi 40 bambini, da realizzarsi entro 250 metri dall'ingresso della nuova struttura ospedaliera, con previsione di applicazione di tariffe in linea con altre strutture convenzionate;
- assumere le iniziative idonee a potenziare il servizio di trasporto pubblico secondo quanto di competenza mediante la redazione dello Studio di Fattibilità di cui al precedente art. 6.2.
- monitorare, per quanto di competenza, lo stato di attuazione degli interventi di bonifica del sito e degli ulteriori interventi correlati alla Città della Salute in capo al soggetto attuatore del PII del Comune di Sesto San Giovanni nonché degli ulteriori interventi di cui al PII approvato, in tempi compatibili con l'entrata in esercizio della Città della Salute;
- avviare gli interventi di bonifica dell'acqua di falda secondo quanto condiviso con le Amministrazioni competenti.

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedì 26 agosto 2013

10.4 - Impegni della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta si impegna a:

- mettere a disposizione di Regione Lombardia tutta la documentazione utile allo sviluppo dei livelli successivi di progettazione nonché comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante investimenti e modalità di espletamento dei servizi alberghieri e non, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Tumori;
- assumere le funzioni di soggetto Concedente, unitamente alla Fondazione IRCCS Tumori, al collaudo dei lavori, riconoscendo al Concessionario i corrispettivi di cui al contratto di concessione;
- gestire, tramite il Concessionario, le funzioni logistiche e no-core in modo sinergico, nonché garantire l'utilizzo integrato delle piattaforme tecnologiche con la Fondazione IRCCS Tumori secondo le modalità che saranno stabilite nei documenti di progetto;
- nell'ambito della propria autonomia istituzionale, garantire la governance e sviluppo della ricerca favorendo le opportune interrelazioni e sinergie con la Fondazione IRCCS Tumori;
- trasferire, ove già acquistate al momento del trasferimento della sede, le attrezzature elettromedicali finanziate con D.D. 6 maggio 2013 nella nuova sede della Città della Salute.

10.5 - Impegni della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori si impegna a:

- mettere a disposizione di Regione Lombardia tutta la documentazione utile allo sviluppo dei livelli successivi di progettazione nonché comunicare tempestivamente ogni notizia riguardante investimenti e modalità di espletamento dei servizi alberghieri e non, in collaborazione con la Fondazione IRCCS Besta;
- assumere le funzioni di soggetto Concedente, unitamente alla Fondazione IRCCS Besta, al collaudo dei lavori, riconoscendo al Concessionario i corrispettivi di cui al contratto di concessione;
- gestire, tramite il Concessionario, le funzioni logistiche e no-core in modo sinergico, nonché garantire l'utilizzo integrato delle piattaforme tecnologiche con la Fondazione IRCCS Besta secondo le modalità che saranno stabilite nei documenti di progetto;
- nell'ambito della propria autonomia istituzionale, garantire la governance e sviluppo della ricerca favorendo le opportune interrelazioni e sinergie con la Fondazione IRCCS Besta.

Articolo 11 Quadro economico

1. La stima del valore degli interventi di cui al presente Accordo di Programma e la relativa copertura finanziaria è pari a 450 milioni di euro come da Quadro economico di spesa di cui all'Allegato 2 (*omissis*).

Le Fonti di finanziamento sono le seguenti:

€	328.000.000,00	Risorse Regione Lombardia di cui:	
	€	300.000.000,00	L.R. 11/2011 - DGR n. IX/2735/2011 Fondo di Rotazione 2011 - DDGS n. 12881/2011
	€	28.000.000,00	Bilancio Regionale 2010 - DDGS n. 10639/2010 e DDGS n. 11024/2010
€	40.000.000,00	Risorse dello Stato ex D.M. del 7 luglio 2006, come modificato dal D.D. 7 settembre 2012, programma investimenti articolo 20 della legge n. 67/88 per l'intervento "Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il Nuovo Ospedale" di cui:	
	€	4.897.360,47	Acquisto apparecchiature elettromedicali ex D.D. del 6 maggio 2013
	€	35.102.639,53	Attrezzature elettromedicali ed interventi di supporto, arredi per il nuovo ospedale
€	2.000.000,00	Risorse Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta	
€	370.000.000,00	Totale finanziamento pubblico	
€	80.000.000,00	Concessionario	
€	450.000.000,00	Totale Fonti di Finanziamento	

Articolo 12 Cronoprogramma

1. Si riporta in Allegato 4 (*omissis*) il programma temporale di massima di realizzazione degli interventi previsti dal presente Accordo di Programma e degli interventi funzionali alla realizzazione della Città della Salute.

2. Secondo quanto previsto nel Cronoprogramma, i lavori di realizzazione della Città della Salute avranno inizio entro il marzo 2015 e termine entro novembre 2018, per consentire l'attivazione della struttura entro giugno 2019.

3. Restano salve le competenze dei responsabili dei procedimenti per la definizione dei cronoprogrammi definitivi e la possibilità di proroga dei termini ivi indicati, in ragione di cause sopravvenute non imputabili ai Soggetti sottoscrittori, presclusive dell'esecuzione dei lavori nel rispetto del suddetto programma temporale, fermo restando la volontà di tutti i sottoscrittori di garantire la massima celerità dei procedimenti di propria competenza.

PARTE QUINTA VERIFICHE DELL'ACCORDO

Articolo 13 Collegio di Vigilanza ed attività di controllo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno esercitati da un Collegio composto dal Presidente della Regione Lombardia, che lo presiede, dal Ministro della Salute, dal Sindaco di Sesto San Giovanni, dal Presidente della Fondazione Besta, dal Presidente della Fondazione Istituto Tumori e dal Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde s.p.a. e delibera a maggioranza dei presenti.

2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- a. vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;

- b. valutare lo stato di attuazione degli interventi;
- c. individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- d. dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- e. esprimere pareri e determinazioni, nonché vigilare sulle attività previste negli articoli di cui al presente atto;
- f. promuovere tutte le azioni necessarie per la definizione di eventuali atti integrativi che si rendessero necessari.

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

4. La Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma, composta da rappresentanti della Regione Lombardia, del Ministero della Salute, del Comune di Sesto San Giovanni, della Fondazione IRCCS Tumori, della Fondazione IRCCS Besta e da Infrastrutture Lombarde s.p.a., continuerà la sua attività successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma anche al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Collegio di Vigilanza.

5. Nell'ambito della Segreteria Tecnica potranno essere costituiti, su richiesta dei soggetti sottoscrittori e/o aderenti al presente Accordo di Programma, specifici Tavoli tematici volti al coordinamento delle azioni dei medesimi soggetti finalizzate alla attuazione, per quanto di rispettiva competenza, degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. Oltre ai soggetti sottoscrittori, possono essere chiamati a partecipare ai Tavoli tematici gli altri soggetti o enti coinvolti nei richiamati interventi. Le risultanze dei Tavoli tematici verranno trasferite alla Segreteria Tecnica per le eventuali conseguenti determinazioni del Collegio di Vigilanza.

6. Il presente AdP potrà essere periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogni qual volta lo riterrà necessario.

7. L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi che hanno incidenza sulla realizzazione e l'entrata in esercizio della Città della Salute e della Ricerca come definiti anche dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 10.01.2013 tra Regione Lombardia e il Comune di Sesto San Giovanni, sarà espletata mediante istituzione di apposito Tavolo di Monitoraggio (di seguito, il "Tavolo di Monitoraggio") composto da:

- il Direttore Generale della Programmazione Integrata e Finanza della Regione Lombardia,
- il Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni o suo delegato;
- il Direttore Generale di Infrastrutture Lombarde S.p.A o suo delegato.

Al Tavolo di Monitoraggio potranno essere chiamati a partecipare gli Enti e i soggetti di volta in volta interessati dai singoli interventi oggetto di verifica.

8. In particolare gli interventi che saranno oggetto di controllo del Tavolo di Monitoraggio, a titolo esemplificativo, sono i seguenti:

- a) bonifica delle aree del comparto Unione, comprensiva delle aree ex proprietà RFI, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
- b) bonifica dell'acqua di falda e interventi di messa in sicurezza;
- c) realizzazione e adeguamento della viabilità di accesso alla Città della Salute, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
- d) riqualificazione della stazione ferroviaria e relativi parcheggi, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
- e) realizzazione dei comparti del PII nei quali verranno localizzati i parcheggi destinati all'utenza ospedaliera, le residenze convenzionate e l'asilo nido, di cui all'art. 4.1.3. del Protocollo d'Intesa, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
- f) riqualificazione dei seguenti edifici beni storico documentali: Treno laminatoio, T3 – Pagoda, Omec, Camino Fumi e Vasche Pompei; demolizione Casa del Direttore, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
- g) realizzazione del Parco urbano del comparto Unione, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa;
- h) realizzazione eventuali opere di mitigazione acustica, con tempistiche coerenti con i tempi di realizzazione e di entrata in esercizio della Città della Salute secondo quanto previsto dall'art. 4.1.2 del Protocollo di Intesa.

9. Al Tavolo di Monitoraggio sono attribuite le seguenti competenze:

- valutare lo stato di attuazione degli interventi;
- vigilare sulle tempistiche dettate dal cronoprogramma di attuazione degli interventi in modo da garantire la coerenza di dette tempistiche con i tempi di realizzazione e messa in esercizio della Città della Salute;
- individuare gli ostacoli che si frapponessero alla realizzazione degli interventi, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione. Tali soluzioni dovranno essere oggetto di verifica e valutazione con i soggetti e gli Enti interessati dalla loro attuazione.

Articolo 14 **Varianti all'Accordo di programma**

1. La competenza ad approvare varianti al presente Accordo di Programma spetta, salvo quanto previsto ai successivi commi, al Collegio di Vigilanza, che la esercita verificando la compatibilità della variante stessa con gli obiettivi primari dell'Accordo di Programma e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi, pubblici o privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'AdP e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005 e dall'art. 6, comma 9 della legge regionale n. 2/2003.

Articolo 15 **Inadempimenti**

1. Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori dell'Accordo non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti, agli obblighi assunti, provvede a:

Serie Ordinaria n. 35 - Lunedì 26 agosto 2013

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
 - disporre, con voto di maggioranza, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo.
2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

Articolo 16 Sottoscrizioni, effetti e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale. È disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma.
3. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.
4. La validità del presente Accordo di programma permane sino alla completa attuazione degli interventi e degli impegni previsti nei precedenti articoli.

Articolo 17 Controversie

1. I soggetti attuatori del presente Accordo di Programma riconoscono la competenza esclusiva del TAR Lombardia - Sede di Milano per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente AdP che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi dell'art. 13 punto 2. lett. d.

Art. 18 Documenti Allegati

Al presente Accordo sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti (*omissis*):

- Allegato [1]: Relazione sanitaria
Allegato [2]: Estratto dello Studio di fattibilità
Allegato [3]: Protocollo d'Intesa
Allegato [4]: Cronoprogramma macroattività
Allegato [5]: Individuazione del perimetro di Accordo di Programma su mappa catastale;
Allegato [6]: Interventi relativi alle infrastrutture viarie esterne in Comune di Sesto San Giovanni;
Allegato [7]: Variante urbanistica
Allegato [8]: Controdeduzioni alle osservazioni (Variante urbanistica)
Allegato [9]: VAS: Rapporto ambientale (Volume 1 e 2 e sintesi non tecnica)
Allegato [10]: VAS: Parere motivato, Dichiarazione di sintesi
Allegato [11]: Recepimento da parte del Comune di Sesto San Giovanni della valutazione di compatibilità con il PTCP espressa con DGP 291 del 2013

Letto, approvato e sottoscritto
Milano, lì

Regione Lombardia
Il Presidente

L'Assessore alla Salute

Ministero della Salute
Il Ministro della Salute

Comune di Sesto San Giovanni
Il Sindaco

Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Il Presidente

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
Il Presidente

Per adesione
Infrastrutture Lombarde s.p.a.
Il Presidente